

STATUTO
dell'Ente giornalistico-editoriale EDIT
EDIZIONI ITALIANE

“Ai sensi delle disposizioni degli articoli 37 e 60 dello Statuto dell’Ente, nonché ai sensi degli art. 53 e 54 comma 1 e dell’art. 55 della Legge sugli Enti della Repubblica di Croazia (Gazzetta ufficiale 76/93, 29/97 e 47/99), il Consiglio d’amministrazione dell’Ente EDIT, nel corso della sua seduta svoltasi a Fiume il 27 aprile 2006 , sulla base del testo emanato il 31 maggio 2005 e tenuto conto delle modifiche approvate il 27 aprile 2006, ha fissato il seguente testo unico dello

**STATUTO
dell’Ente giornalistico – editoriale EDIT**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente Statuto, quale Atto generale fondamentale dell’Ente giornalistico editoriale EDIT si definiscono:

- status
- denominazione e sede
- attività
- timbro e simbolo
- rapporti giuridici
- mezzi necessari all’attività dell’Ente
- modalità di impiego e ripartizione degli utili
- modalità di copertura delle perdite dell’Ente
- limitazioni inerenti all’acquisizione, all’aggravio con ipoteche e all’alienazione degli immobili e degli altri beni dell’Ente
- responsabilità nei rapporti giuridici
- rappresentanza
- ordinamento interno
- organi dell’Ente
- pubblicità dei lavori
- atti generali
- segreto d’ufficio
- altre questioni di rilievo per l’attività dell’Ente.

Articolo 2

L'Ente giornalistico editoriale EDIT (di seguito: Ente) è un Ente il cui Fondatore è l'Unione Italiana con sede a Fiume, via delle Pile 1/IV.

L'Ente è l'erede giuridico dell'organizzazione di lavoro giornalistico - editoriale EDIT Fiume, che il 9 maggio 1994 è stata iscritta nel registro degli Enti nella partita di registro U-1-287-00 presso il Tribunale commerciale di Fiume.

L'EDIT è stata fondata quale Casa giornalistica editoriale EDIT Rijeka – Fiume su decisione dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume (UIIF) il giorno 2 febbraio 1952. Il giorno 13 febbraio 1959 l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume ha emanato la decisione di accorpare l'azienda EDIT e l'azienda "La Voce del Popolo" i cui fondatori all'epoca erano i Comitati popolari delle città di Fiume, Pola e Capodistria.

Su decreto del Comitato popolare Cittavecchia - Fiume, emanato il giorno 25 dicembre 1959, l'Ente è stato registrato quale Azienda giornalistico - editoriale Rijeka – Fiume e iscritto nel registro del Tribunale circondariale di Fiume con Delibera Fi 284/60-2 del 19 aprile 1960.

Ai sensi della delibera del Governo della Repubblica di Croazia (N. d'ordine 5030104-01-2) il 27 novembre 2001 è stato stipulato il contratto con il quale i diritti di fondazione sull'Ente sono stati trasferiti all'Unione Italiana con decorrenza dal primo ottobre 2001. L'Assemblea dell'Unione Italiana ha emanato, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo tra il Governo e l'Unione Italiana, la decisione sulla fondazione dell'Ente giornalistico - editoriale "Edit" alla III sessione straordinaria svoltasi a Rovigno l'11 ottobre 2001, approvando una specifica Delibera sull'assunzione dei diritti di fondazione dell'Ente giornalistico - editoriale "Edit". Il cambiamento del fondatore è stato iscritto nel registro del Tribunale commerciale di Fiume con Delibera numero 02/20-5 del 10 marzo 2002.

Articolo 3

L'EDIT è l'Ente giornalistico - editoriale della Comunità Nazionale Italiana che vive nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia di cui realizza il diritto all'informazione in italiano.

L'Ente opera ai fini della realizzazione dei diritti specifici degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana nei settori dell'informazione, dei mezzi di comunicazione pubblici e dell'attività culturali, editoriali e d'informazione per la Comunità Nazionale Italiana.

L'Edit opera quale fattore essenziale nella salvaguardia dell'identità culturale e linguistica della Comunità italiana nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia.

L'Ente opera nel campo dell'informazione pubblica, dell'editoria e degli altri servizi editoriali e culturali in Croazia, Slovenia, Italia e in altri Paesi al fine di sviluppare i rapporti di collaborazione culturali ed economici, i valori della convivenza, la comprensione reciproca tra i popoli e favorire le relazioni sociali, culturali ed economiche in quest'area. Il suo obiettivo, tra l'altro, è quello di contribuire con la propria attività a una quanto maggiore conoscenza e interazione fra le culture, nonché fra le realtà sociali dei popoli presenti in questi territori.

II DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 4

L'Ente espleta l'attività, opera e interviene nei rapporti giuridici con la seguente denominazione:

EDIT - Edizioni italiane
Ente giornalistico - editoriale

EDIT– Talijanska izdanja
Novinsko – izdavačka ustanova

La traduzione in lingua slovena è la seguente:

EDIT - Italijanske izdaje
Časopisno založniški zavod

La denominazione abbreviata dell'Ente è la seguente: EDIT.

La targa con la denominazione dell'Ente è esposta sull'edificio in cui esso ha sede.

Articolo 5

La sede dell'Ente è a Fiume, via Zvonimir 20a.

È assicurato l'uso paritetico della lingua italiana e della lingua croata nei rapporti personali tra i dipendenti, nella realizzazione dei diritti e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e nei rapporti fra i dipendenti e gli organi dell'Ente.

Articolo 6

Le decisioni relative alla modifica della denominazione e della sede sono prese dal Fondatore.

III ATTIVITÀ DELL'ENTE

Articolo 7

Le principali attività svolte dall'Ente sono le seguenti:

- attività giornalistica, editoriale e di stampa, nonché riproduzione di testi registrati
- attività di agenzia di stampa
- commercio al minuto di libri, giornali e riviste, di prodotti cartacei e materiale di cancelleria
- attività amministrative e traduzioni
- attività fotografiche
- promozione (pubblicità)
- attività informative radiofoniche e televisive, nonché realizzazione di trasmissioni radiotelevisive, cinematografiche e di altre trasmissioni, servizi e prodotti
- attività varie che si possono realizzare con l'ausilio di internet: ad esempio creazione di pagine web, commercio e-mail di libri, ecc.
- commercio al minuto, eccezion fatta per il commercio di veicoli a motore e motocicli
- commercio al minuto di orologi, addobbi, attrezzature fotografiche, ottiche e simili
- commercio al minuto di giochi e giocattoli
- commercio all'ingrosso di libri, giornali, riviste e prodotti cartacei
- commercio all'ingrosso e intermediazione nel commercio, eccezion fatta per il commercio di veicoli a motore e motocicli
- noleggio di attrezzature e macchine da ufficio, inclusi i calcolatori (computer)

Oltre alle attività di cui al comma precedente, l'Ente può svolgere anche altre attività (a complemento delle attività fondamentali, nel caso esse vengano svolte in misura limitata oppure usualmente a completamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo) e in particolare:

- altre attività d'affari
- attività di agenzia di viaggio e touroperator
- ricerche di mercato e sondaggi dell'opinione pubblica
- noleggio di altre attrezzature e macchine
- attività informatica e altre attività simili
- ricerca nelle attività sociali e umanistiche
- ragioneria e attività di contabilità
- consulenze gestionali
- vendita di prodotti esteri su consegna
- trasporto merci (carichi) su strada
- trasporto di passeggeri su strada
- commercio al minuto di merci usate
- commercio all'ingrosso di prodotti per la casa
- altre attività complementari nel trasporto via terra
- nolo di attrezzature per ufficio e computer
- istruzione degli adulti e altre attività di formazione
- creatività artistica e letteraria, diffusione e riproduzione di testi ed opere artistiche
- attività di imballaggio
- commercio per corrispondenza
- attività di compravendita immobiliare
- commercio al minuto di elettrodomestici, apparecchi radio e TV, nonché di prodotti del tabacco
- commercio all'ingrosso di merce varia
- commercio al minuto in negozi non specializzati
- commercio al minuto in esercizi esterni

Articolo 8

L'Ente può modificare la propria attività.

La decisione sulla modifica dell'attività fondamentale compete al Consiglio d'amministrazione previo assenso del Fondatore.

La decisione sulla modifica delle altre attività compete al Consiglio d'amministrazione.

L'Ente si può trasformare in società commerciale o fondersi con una società commerciale, oppure può essere Fondatore nonché cofondatore di società commerciali.

IV TIMBRO E SIMBOLO DELL'ENTE

Articolo 9

Per le operazioni d'affari l'Ente dispone di un timbro di forma rettangolare in cui è indicata la denominazione e la sede dell'Ente.

Il timbro di cui al primo comma del presente articolo viene impiegato nei rapporti giuridici.

L'Ente ha una stampiglia di forma rettangolare che contiene la denominazione e la sede dell'Ente ed ha uno spazio per l'iscrizione del numero di protocollo e della data di ricezione dei documenti scritti.

Il numero di timbri e stampiglie e le modalità con cui vanno usati, nonché le persone responsabili della loro custodia vengono stabiliti dal Direttore dell'Ente.

Qualora l'Ente disponga di un numero maggiore di timbri e stampiglie, essi devono essere contrassegnati con un numero di matricola.

Articolo 10

L'Ente ha un proprio simbolo.

Il simbolo dell'Ente è una lettera E maiuscola che, riflessa a specchio, con grafica in positivo - negativo, rimanda alla forma di un libro aperto. Il simbolo è di colore azzurro quando non è riprodotto in bianco e nero.

Il simbolo dell'Ente nonché i contrassegni, i marchi, le denominazioni e le testate delle singole edizioni dell'Ente sono tutelati e registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

V RAPPORTI GIURIDICI

Articolo 11

L'Ente è persona giuridica iscritta nel Registro degli Enti presso il Tribunale. L'attività dell'editore viene iscritta nel Registro del Tribunale o in un altro registro in conformità alle disposizioni della Legge sui media o di altre leggi specifiche. La pubblicazione dei singoli organi d'informazione dell'Ente è notificata all'apposito registro presso la Camera d'economia della Croazia.

Articolo 12

L'Ente interviene nei rapporti giuridici in modo autonomo e svolge la sua attività con le modalità previste dalla legge, da questo Statuto e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 13

Nei rapporti e relazioni giuridiche l'Ente può acquisire diritti e assumere obblighi, può essere proprietario di beni mobili e immobili, nonché può essere soggetto nei procedimenti forensi, degli altri organi statali e degli organismi con competenze pubbliche, in conformità alla legge e al presente Statuto.

Articolo 14

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal diritto di proprietà sui beni mobili e immobili, nonché dagli altri diritti patrimoniali che, il giorno dell'entrata in vigore della Legge sugli enti, erano mezzi sociali sui quali l'OLGE EDIT Fiume vantava diritti di usufrutto e libera disposizione.

Il patrimonio dell'Ente è costituito pure da beni, diritti e mezzi finanziari acquisiti con l'attività e il giro d'affari dell'Ente o acquisiti da altre fonti.

Articolo 15

I mezzi necessari all'attività dell'Ente sono assicurati dalle seguenti fonti:

- mezzi dal bilancio della Repubblica di Croazia
- mezzi dal bilancio della Repubblica di Slovenia
- mezzi e dotazioni della Repubblica italiana
- mezzi delle unità dell'autogoverno locale, dei Comuni, delle Città, e delle Contee
- mezzi del Fondatore
- dotazioni, sponsorizzazioni, aiuti di altre persone giuridiche e fisiche croate e straniere
- entrate derivanti dalla propria attività

I consuntivi sulla gestione dell'Ente vengono presentati nel rispetto delle scadenze previste dalle disposizioni di legge. Le relazioni sulla gestione vengono redatte dal Direttore ed approvate dal Consiglio d'amministrazione.

VI MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 16

Nello svolgimento della sua attività l'Ente opera in regime no profit.

La gestione dell'Ente deve essere condotta in modo tale da non realizzare utili e avanzi finanziari alla fine dell'anno finanziario.

Non è prevista in alcun modo la suddivisione di eventuali utili.

Qualora l'Ente nello svolgimento della sua attività registri avanzi finanziari oppure un attivo nel Conto economico, in conformità con la Legge croata sugli Enti, tali avanzi e tale attivo vanno impiegati esclusivamente per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività dell'Ente.

VII COPERTURA DELLE PERDITE DELL'ENTE

Articolo 17

Qualora nello svolgimento delle sue attività l'Ente denunci perdite, il sanamento delle stesse verrà effettuato in conformità alle disposizioni di legge e alla decisione del Fondatore.

VIII LIMITAZIONI INERENTI ALL'ACQUISIZIONE, ALL'AGGRAVIO CON IPOTECHE E ALL'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALTRI BENI

Articolo 18

Senza l'assenso del Fondatore, l'Ente non può effettuare investimenti, acquisire immobili e altri beni il cui valore singolo sia superiore alle 450.000,00 kune e neppure gravare con ipoteche né alienare immobili e altri beni il cui valore singolo superi le 225.000,00 kune.

Il Consiglio d'amministrazione approva gli investimenti, l'acquisizione di immobili e di altri beni il cui valore singolo è superiore alle 125.000,00 kune, nonché l'aggravio con ipoteche o l'alienazione di immobili e altri beni il cui valore singolo sia superiore alle 100.000,00 kune.

Articolo 19

La circolazione dei mezzi finanziari dell'Ente avviene tramite conti bancari.

IX RESPONSABILITÀ NEI RAPPORTI GIURIDICI

Articolo 20

L'Ente risponde dei suoi obblighi con tutto il suo patrimonio.

Il Fondatore dell'Ente risponde in maniera solidale e illimitata per gli obblighi dello stesso.

X RAPPRESENTANZA

Articolo 21

Il Direttore rappresenta l'Ente in maniera autonoma e con le limitazioni definite dal presente Statuto.

Articolo 22

Il Direttore ha tutte le competenze nelle relazioni giuridiche che conseguono dalle attività dell'Ente iscritte nel registro del Tribunale e in conformità al presente Statuto.

Articolo 23

Il Direttore è autorizzato a nome e per conto dell'Ente a stipulare autonomamente contratti finalizzati all'acquisizione di immobili e di altri beni il cui valore singolo non superi le 125.000,00 kune, come pure accordi finalizzati all'alienazione di immobili il cui valore singolo non superi le 100.000 kune.

Articolo 24

Il Direttore, senza l'assenso specifico del Consiglio d'amministrazione o del Fondatore, non può stipulare accordi tra l'Ente e il Direttore, sia che egli operi a nome proprio o a nome di terzi, a prescindere dal tipo d'accordo. L'accordo privo di questo assenso è nullo.

XI ORDINAMENTO INTERNO

Articolo 25

L'Ente è organizzato quale unità economica e giuridica.

L'ordinamento interno dell'Ente è costituito dalle Unità organizzative che sono articolate quali redazioni (nell'attività giornalistica) e Settori (nelle altre attività).

Ogni Unità organizzativa può avere, nell'ambito della sua attività, diverse Unità operative ovvero rubriche (nell'attività giornalistica) e sezioni (nelle altre attività).

Le Unità organizzative sono:

1. La redazione de "La Voce del Popolo"
2. La redazione di "Panorama"
3. La redazione di "Arcobaleno"
4. La redazione de "La Battana"
5. Il Settore editoriale
6. Il Settore per i servizi comuni.

All'interno del Settore per i servizi comuni operano le seguenti sezioni:

- sezione per le attività commerciali
- sezione per il marketing, la pubblicità e la promozione
- sezione per le finanze, la contabilità e la pianificazione
- sezione per le attività grafiche
- sezione per le attività fotografiche
- sezione per gli affari legali e la gestione del personale.

Articolo 26

L'Ente può avere una o più filiali che devono essere strutturate in conformità alla Legge sugli Enti.

Articolo 27

I responsabili delle Unità organizzative di cui all'articolo 25 del presente Statuto sono:

1. il caporedattore de "La Voce del Popolo"
2. il caporedattore di "Panorama"
3. il caporedattore di "Arcobaleno"
4. il caporedattore de "La Battana"
5. il responsabile del Settore editoriale
6. il responsabile del Settore per i servizi comuni

L'incarico di responsabile del Settore per i servizi comuni è ricoperto dal Direttore dell'Ente, escluso il caso in cui il Consiglio d'amministrazione decida di nominare a tale incarico un altro dipendente dell'Ente.

Nel caso in cui la redazione di una singola testata non sia costituita da lavoratori in rapporto di lavoro nell'Ente, il caporedattore della testata non ricopre l'incarico di responsabile dell'Unità organizzativa, bensì soltanto quella di caporedattore della corrispondente testata.

I capiredattori e gli altri responsabili delle Unità organizzative hanno l'obbligo di proporre al Direttore il programma di lavoro. I responsabili dispongono di specifiche competenze e responsabilità e rispondono al Direttore del proprio operato. Quando l'incarico di responsabile del Settore per i servizi comuni viene svolto dal Direttore, questi, nell'espletamento di tale funzione, propone il programma di lavoro e risponde del proprio operato al Consiglio d'amministrazione.

Articolo 28

I responsabili delle Unità organizzative, eccezion fatta per i capiredattori, vengono nominati ed esonerati dal Direttore.

Qualora il Consiglio d'amministrazione decida che l'incarico di responsabile del Settore per i servizi comuni non venga ricoperto dal Direttore, ovvero che a questo incarico venga nominato un altro dipendente dell'Ente, il responsabile di questo Settore viene nominato dal Direttore su proposta del Consiglio di esperti, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

All'incarico di responsabile dell'Unità organizzativa deve essere nominata una persona che abbia un'ottima conoscenza della lingua italiana nella forma orale e scritta.

I responsabili indicati nel precedente articolo sono direttamente responsabili dell'operato e dell'espletamento dei compiti delle Unità organizzative che dirigono e hanno l'obbligo di organizzare il lavoro, di emanare gli ordini di lavoro, di collaborare con il Direttore e di contribuire alla ricerca delle soluzioni migliori nell'organizzazione del lavoro.

Tutti i responsabili delle Unità organizzative vengono nominati per un periodo di tempo di quattro anni e possono essere riconfermati.

Articolo 29

Ogni Unità organizzativa può avere, nell'ambito della propria attività, più Unità operative (rubriche nell'attività giornalistica e sezioni nelle altre attività). La loro organizzazione viene definita dal presente Statuto e dal Regolamento sulla sistematizzazione dei posti e dei compiti di lavoro.

Le Unità operative che operano nell'ambito delle singole Unità organizzative possono avere il responsabile di rubrica o di sezione che risponde direttamente al caporedattore oppure al responsabile del Settore.

I responsabili delle Unità operative – sezioni vengono nominati e destituiti dal Direttore.

I responsabili delle Unità operative – rubriche vengono nominati e destituiti dal caporedattore della relativa testata, sentito il parere del Comitato di redazione.

XII ORGANI D'INFORMAZIONE DELL'ENTE

Articolo 30

L'Ente pubblica i seguenti organi d'informazione:

- “La Voce del Popolo”
- “Panorama”
- “Arcobaleno”
- “La Battana”

Articolo 31

Le libertà fondamentali e i contenuti programmatici dei media, i diritti e i doveri dei giornalisti e dell'editore, nonché i loro rapporti reciproci vengono regolati in conformità alla Legge sui media e alle altre vigenti disposizioni normative.

Ogni singolo organo d'informazione dell'Ente emana il proprio Statuto redazionale quale atto di autoregolamentazione con il quale vengono definiti i rapporti tra l'editore, il caporedattore e i giornalisti, nonché i loro diritti e doveri reciproci.

La partecipazione dei giornalisti alla definizione dei contenuti programmatici delle testate dell'Ente, nella tutela della libertà di lavoro e della responsabilità dei giornalisti, come pure nel procedimento di nomina ed esonero dei capiredattori, si realizza per il tramite del Comitato di redazione degli organi d'informazione dell'Ente.

Ogni organo d'informazione dell'Ente ha il suo collegio redazionale le cui funzioni, competenze e modalità di costituzione sono stabilite dai rispettivi Statuti redazionali.

Articolo 32

Gli organi d'informazione dell'Ente hanno il caporedattore.

Il caporedattore dirige il lavoro della redazione, espleta direttamente le mansioni legate alla redazione degli organi d'informazione ed è responsabile della coerente applicazione della Legge sui media e del Codice dei giornalisti, ovvero delle regole della professione giornalistica, nonché del rispetto della Convenzione di Monaco.

Il mandato del caporedattore dura quattro anni; la stessa persona può essere riconfermata.

Articolo 33

Il caporedattore viene nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a concorso pubblico, su proposta del Direttore, previo parere del Comitato di redazione.

All'incarico di caporedattore può essere nominato il candidato che oltre ai requisiti generali previsti dalla legge e alle condizioni previste dal Regolamento sull'organizzazione e sistematizzazione dei posti di lavoro nell'Ente, ottempera ai seguenti requisiti:

1. è cittadino della Repubblica di Croazia
2. è residente sul territorio della Repubblica di Croazia
3. è appartenente alla Comunità Nazionale Italiana.

Ai sensi dell'Accordo bilaterale fra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze del 5 novembre 1996, alla funzione di caporedattore della testata può venire nominata una persona, appartenente alla Comunità Nazionale Italiana, che abbia la cittadinanza slovena e sia residente sul territorio della Repubblica di Slovenia.

Non può venire nominato caporedattore chi gode dell'immunità (parlamentare o diplomatica) dalla responsabilità penale.

Articolo 34

Il caporedattore viene nominato e sollevato dall'incarico dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente su proposta del Direttore, sentito il parere del Comitato di redazione della singola testata. Il Comitato di redazione, costituito dai giornalisti in rapporto di lavoro presso il singolo organo d'informazione, vota a suffragio segreto. L'esito del voto è valido se l'opinione viene espressa dalla maggioranza dei giornalisti votanti.

XIII GLI ORGANI DELL'ENTE

Articolo 35

Gli organi dell'Ente sono:

1. il Consiglio d'amministrazione
2. il Direttore
3. il Consiglio di esperti
4. il Consiglio dei lavoratori
5. i Comitati di redazione delle singole testate

1. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 36

L'Ente è amministrato dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente ha 7 membri nominati in base alla seguente chiave:

- 5 membri – rappresentanti del Fondatore che vengono nominati dall'Assemblea dell'Unione Italiana
- 2 membri – rappresentanti dell'Ente dalle file dei suoi dipendenti

I membri del Consiglio d'amministrazione dalle file dei dipendenti dell'Ente vengono nominati nel modo seguente: un membro non appartenente alla categoria dei giornalisti, viene eletto a voto segreto con la maggioranza assoluta di tutti i dipendenti dell'Ente, mentre l'altro componente, quale rappresentante dei giornalisti, viene eletto con la maggioranza assoluta dai membri dell'Assemblea dei giornalisti. Sono membri dell'Assemblea dei giornalisti tutti i dipendenti dell'Ente che svolgono il lavoro giornalistico.

Il Direttore e i membri del Consiglio di esperti, i capiredattori e i responsabili delle Unità organizzative non possono essere membri del Consiglio d'amministrazione.

Al membro del Consiglio d'amministrazione nominato dalle file dei dipendenti dell'Ente non può essere disdetto il contratto di lavoro. Questi non può essere trasferito a un posto di lavoro meno remunerato senza il suo assenso. A causa delle sue funzioni e del suo operato nel Consiglio d'amministrazione egli non deve subire danni e nemmeno essere impedito nel suo sviluppo professionale.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare organi e gruppi di lavoro per questioni specifiche attinenti all'attività dell'Ente. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere incaricati di svolgere compiti specifici per i singoli settori d'attività dell'Ente.

Le modalità di lavoro, i diritti e i doveri degli organi di lavoro del Consiglio d'amministrazione incaricati di svolgere compiti specifici e le modalità di definizione degli indennizzi per i loro membri vengono regolate con uno specifico Regolamento e da decisioni del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 37

Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione è di 4 anni.

Il Consiglio d'amministrazione alla sua prima sessione elegge il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 38

Il membro del Consiglio d'amministrazione può essere esonerato dall'incarico anche prima della scadenza del periodo per il quale è stato nominato nei seguenti casi:

- su propria richiesta
- qualora non ottemperi agli obblighi di membro del Consiglio
- perda lo status di dipendente dell'Ente (nel caso si tratti di membro nominato dai dipendenti dell'Ente) o di membro dell'Organizzazione del Fondatore
- qualora gli venga votata la sfiducia da parte del Fondatore o dei dipendenti dell'Ente (nel caso si tratti di membro nominato dagli operatori dell'Ente) con modalità identica a quella prevista per la nomina. Il voto di sfiducia deve essere argomentato e riferirsi a comportamenti o azioni contrarie ai principi programmatici e agli Atti del Fondatore, o in contrasto con lo Statuto dell'Ente.

Il procedimento teso ad accertare le condizioni per la revoca dell'incarico dei membri può essere promosso dal Presidente oppure da almeno due membri del Consiglio d'amministrazione, con la presentazione di una richiesta.

Il Fondatore e l'Ente possono sollevare dall'incarico i membri del Consiglio d'amministrazione non appena venuti a conoscenza direttamente delle circostanze di cui al comma 1 di questo articolo o in seguito all'emanazione della decisione sulla richiesta di cui al comma 2 di questo articolo.

Articolo 39

Il Consiglio d'amministrazione:

1. emana lo Statuto e le modifiche allo Statuto dell'Ente
2. emana gli altri Atti generali e Regolamenti di sua competenza
3. emana i Programmi di lavoro e di sviluppo dell'Ente e vigila sulla loro attuazione
4. approva i Programmi redazionali dei singoli organi d'informazione e del Settore editoriale
5. definisce la politica finanziaria e di sviluppo
6. decide in merito al Piano finanziario e al Bilancio consuntivo annuale
7. propone al Fondatore la modifica e l'ampliamento dell'attività
8. decide sulle modifiche all'organizzazione e all'ordinamento interno su proposta del Direttore
9. bandisce e attua il concorso pubblico per la nomina del Direttore
10. bandisce e attua i concorsi pubblici per la nomina dei capiredattori degli organi d'informazione dell'Ente
11. nomina il Direttore e i capiredattori ai sensi delle disposizioni del presente Statuto
12. amministra i beni dell'Ente in conformità all'articolo 18 comma 2 del presente Statuto
13. presenta al Fondatore la Relazione programmatica annuale, il Bilancio consuntivo e il Piano finanziario
14. avanza proposte e fornisce il proprio parere su singole questioni al Fondatore e al Direttore
15. discute e delibera in merito alle relazioni del Direttore
16. emana decisioni di secondo grado su questioni relative a singoli diritti dei dipendenti
17. decide in merito agli investimenti, all'acquisto e alla vendita delle attrezzature di maggior valore, nonché sull'acquisizione, l'aggravio con ipoteche o l'alienazione di immobili o altri beni in conformità all'articolo 18 comma 2 del presente Statuto.
18. decide sulla ripartizione degli utili per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività su proposta del Direttore
19. nomina i collaboratori esterni del Consiglio di esperti ai sensi dell'articolo 43 del presente Statuto
20. decide sulle questioni previste dalla legge, dallo Statuto e dagli Atti generali.

Il Consiglio d'amministrazione espleta le mansioni di sua competenza nel corso delle sue sedute lavorative.

Il Consiglio d'amministrazione è deliberativo quando alla seduta presenza più della metà del numero complessivo dei membri.

Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti del numero complessivo dei membri, qualora non sia previsto diversamente da questo Statuto oppure dal Regolamento di procedura del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione emana il Regolamento di procedura che definisce dettagliatamente le questioni che non sono regolate dalla legge e dalle disposizioni di questo Statuto.

2. IL DIRETTORE

Articolo 40

Il Direttore, quale suo dirigente, organizza, guida l'attività e la gestione dell'Ente e in questo ambito:

1. rappresenta legalmente l'Ente
2. propone il Programma di lavoro e la politica di sviluppo ed è responsabile della loro attuazione
3. armonizza i programmi redazionali dei singoli organi d'informazione e del Settore editoriale e li propone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione
4. intraprende tutte le iniziative legali a nome e per conto dell'Ente, in conformità agli Atti dell'Ente e alla legge
5. rappresenta l'Ente in tutti i procedimenti dinanzi ai tribunali, agli organi amministrativi e agli altri organi statali
6. concede delega scritta ad altre persone per rappresentare l'Ente
7. decide quali siano le persone autorizzate a firmare i documenti finanziari e di altro genere
8. attua le decisioni del Consiglio d'amministrazione
9. prende posizione sulle proposte e i pareri del Consiglio di esperti, del Consiglio dei lavoratori e del Consiglio dei giornalisti
10. organizza ed effettua la stesura del Bilancio consuntivo e del Piano annuale e li inoltra all'approvazione del Consiglio d'amministrazione
11. propone l'organizzazione e l'ordinamento interno dell'Ente
12. nomina e solleva dall'incarico i responsabili delle Unità organizzative, eccezion fatta per i capiredattori
13. decide in merito all'assunzione dei dipendenti, ovvero stipula e rescinde i contratti di lavoro
14. decide in merito al licenziamento dei dipendenti sentito il parere del Consiglio dei lavoratori
15. decide in merito al trasferimento dei dipendenti ad altro posto di lavoro ai sensi del contratto di lavoro
16. convoca e dirige le sedute del Consiglio di esperti dell'Ente,
17. nomina i collaboratori esterni del Consiglio di esperti ai sensi dell'articolo 43 di questo Statuto
18. espleta anche le altre mansioni previste dalla legge, dallo Statuto oppure dietro autorizzazione del Consiglio d'amministrazione
19. esprime il proprio parere in merito alla qualità delle pubblicazioni, avanza osservazioni e proposte ai capiredattori e ai colleghi redazionali che hanno l'obbligo di esaminarle e di esprimersi in merito
20. emana decisioni e altri Atti particolari allo scopo di dare esecuzione al Programma di lavoro, al Piano finanziario e alla realizzazione dei dettami che scaturiscono dagli Atti generali dell'Ente e dalle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41

All'incarico di Direttore può essere nominato il candidato che oltre ai requisiti generali previsti dalla legge ottempera anche ai seguenti requisiti particolari:

1. abbia un'ottima conoscenza della lingua italiana nella forma orale e scritta
2. disponga delle necessarie competenze e di particolari capacità nei settori e campi specifici di attività dell'Ente.

Articolo 42

Nella scelta del candidato la precedenza verrà data alla persona che:

- ha proposto, secondo il giudizio del Consiglio d'amministrazione, il miglior programma di lavoro e di sviluppo dell'Ente
- con la propria biografia, secondo il giudizio del Consiglio d'amministrazione, dimostra di aver conseguito risultati particolari e di aver acquisito esperienze specifiche nel settore del giornalismo, della cultura e dell'editoria in lingua italiana.

Il Direttore viene nominato sulla base del concorso pubblico che viene pubblicato sulla stampa quotidiana.

Il Direttore viene nominato per un periodo di tempo di quattro anni. La stessa persona può essere riconfermata all'incarico di Direttore. Il Direttore può essere esonerato dall'incarico prima della scadenza del suo mandato ai sensi delle disposizioni della Legge sugli enti.

Articolo 43

In caso di assenza o in caso di impedimento il Direttore viene sostituito, di norma, dal caporedattore de "La Voce del Popolo" oppure da un'altra persona scelta dal Direttore.

3. IL CONSIGLIO DI ESPERTI

Articolo 44

Nell'Ente viene costituito il Consiglio di esperti, che è formato dal Direttore, dai responsabili delle Unità organizzative indicati nell'articolo 27 del presente Statuto e da quattro consiglieri esterni, due dei quali nominati dal Consiglio d'amministrazione e due dal Direttore, scelti tra gli operatori più qualificati della Comunità Nazionale Italiana nel campo del giornalismo, dell'editoria, della cultura, del marketing, delle attività finanziarie, economiche e commerciali.

Articolo 45

Il Consiglio di esperti espleta compiti e mansioni specialistiche consultive che si riferiscono all'attività dell'Ente e in particolare:

1. partecipa alla formulazione di proposte sul Programma di lavoro e di sviluppo dell'Ente, come pure alla sua realizzazione
2. discute sulle questioni specialistiche e di programma relative all'Ente e trasmette al Direttore pareri e proposte relativi all'organizzazione del lavoro e alle condizioni per lo sviluppo dell'attività
3. discute sui programmi editoriali dell'Ente, analizza l'attività e la politica redazionale dei singoli mezzi d'informazione, nonché esprime pareri, raccomandazioni e consigli tecnici inerenti a queste attività
4. svolge compiti specialistici, consultivi ed altri compiti e disposizioni, nonché esamina anche altre questioni che derivano dagli Atti generali o dalle decisioni del Direttore.

Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore possono chiedere al Consiglio di esperti di espletare specifici compiti tecnico-consultivi, effettuare analisi e dare pareri specialistici.

Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore sono in obbligo di discutere ed esprimersi sulle proposte e i pareri del Consiglio di esperti.

Articolo 46

Il Consiglio di esperti opera riunito in sessione. Le sessioni vengono convocate e presiedute dal Direttore. Alle sessioni possono partecipare su invito del Direttore anche altri operatori dell'Ente nonché rappresentanti del Fondatore.

I membri del Consiglio di esperti che sono al contempo dipendenti dell'Ente, in caso d'assenza e d'impedimento, vengono sostituiti dai dipendenti che ne fanno le veci nella regolare attività dell'Ente.

Il Consiglio di esperti approva il Regolamento di procedura con il quale stabilisce nei dettagli il proprio lavoro e le modalità di emanazione delle decisioni, dei pareri tecnici e delle proposte.

I membri esterni del Consiglio di esperti vengono nominati con mandato di quattro anni e hanno diritto a un'indennità per il loro lavoro. Le indennità vengono definite dal Direttore, in base al Regolamento di procedura del Consiglio di esperti approvato dal Consiglio d'amministrazione.

4. IL CONSIGLIO DEI LAVORATORI

Articolo 47

I dipendenti dell'Ente hanno il diritto di partecipare all'iter decisionale sulle questioni relative ai loro diritti derivanti dal rapporto di lavoro, ai diritti e agli interessi economici e sociali per il tramite del Consiglio dei lavoratori.

Il procedimento per la costituzione del Consiglio dei lavoratori viene promosso su proposta del sindacato o da almeno il 10 per cento dei dipendenti dell'Ente.

Il Consiglio dei lavoratori è composto da tre rappresentanti dei dipendenti.

Articolo 48

Il Consiglio dei lavoratori viene eletto per un mandato di tre anni.

Il procedimento di elezione del Consiglio dei lavoratori si svolge in conformità alla Legge sul lavoro.

Articolo 49

Le competenze di fondo del Consiglio dei lavoratori sono le seguenti:

1. tutela e promuove gli interessi dei dipendenti dell'Ente, con consigli, con la partecipazione all'iter decisionale oppure con negoziati con il datore di lavoro o con la persona da lui delegata, sulle questioni rilevanti per la posizione dei dipendenti
2. vigila sul rispetto della Legge sul lavoro, dei contratti collettivi, nonché delle altre disposizioni emanate a favore dei dipendenti
3. vigila che nell'Ente vengano regolarmente e con precisione attuati gli obblighi relativi ai versamenti e al pagamento dei contributi pensionistici e per la previdenza sociale e a tal fine ha diritto a visionare la corrispondente documentazione.

Gli obblighi del datore di lavoro ovvero del Direttore dell'Ente nei confronti del Consiglio dei lavoratori e dell'operato del Consiglio dei lavoratori vengono definiti dal Regolamento sul lavoro in conformità alla Legge sul lavoro.

Nell'ambito dell'Ente, oltre al Consiglio dei lavoratori operano il Sindacato dei giornalisti e la sezione dell'Ordine croato dei giornalisti che promuovono e tutelano gli interessi dei giornalisti occupati e degli altri operatori. Il membro del Consiglio dei lavoratori può continuare a operare in maniera indisturbata nel Sindacato.

Il Consiglio dei lavoratori approva il proprio Regolamento di procedura.

5. COMITATI DI REDAZIONE

Articolo 50

Ogni singolo organo d'informazione dell'Ente ha il proprio Comitato di redazione.

Il Comitato di redazione è costituito da tutti i giornalisti occupati presso l'organo d'informazione.

I Comitati di redazione rappresentano gli interessi dei giornalisti nell'Ente in modo tale da tutelare i principi professionali e le libertà dei giornalisti occupati ai sensi delle disposizioni della Legge sui media e delle altre leggi vigenti, delle regole della Federazione internazionale dei giornalisti, dell'Ordine croato dei giornalisti, del codice professionale e dei principi deontologici del giornalismo.

Articolo 51

Il Comitato di redazione dell'organo di informazione espleta le seguenti funzioni:

- svolge il ruolo di rappresentante dei giornalisti della singola testata dell'Ente
- esprime il proprio parere sulle modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Ente
- esprime il proprio parere sulla nomina dei responsabili delle unità operative - capirubrica
- partecipa assieme al Consiglio d'amministrazione all'emanazione dello Statuto redazionale del singolo organo d'informazione
- esprime la propria opinione in merito alla nomina o all'esonero del caporedattore dell'organo d'informazione
- partecipa ai compiti attinenti alla politica redazionale, alla definizione e all'aggiornamento dell'organigramma relativi ai singoli organi d'informazione dell'Ente esprimendo pareri, valutazioni e proposte al caporedattore, al Direttore, al Consiglio d'amministrazione e al Consiglio di esperti.

Il Comitato di redazione inoltra proposte, pareri e suggerimenti al Direttore e ai capiredattori che sono in dovere di esaminarle, discuterle nei collegi redazionali e nel Consiglio di esperti e di inviarle all'esame anche del Consiglio d'amministrazione se si tratta di questioni che rientrano nell'ambito delle sue competenze.

Articolo 52

Il Comitato di redazione nomina il proprio presidente ed emana le sue decisioni a voto palese con la maggioranza assoluta dei membri presenti.

Il Comitato di redazione opera riunito in sessioni. Le sessioni del Comitato di redazione dell'organo d'informazione vengono convocate e dirette dal presidente del Comitato.

Qualora il Consiglio d'amministrazione dell'Ente e il Comitato di redazione non emanino lo Statuto redazionale entro sei mesi dall'emanazione del presente Statuto o dell'inizio dell'attività della testata, lo Statuto redazionale, su richiesta del rappresentante dei giornalisti, verrà emanato, nell'arco di tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta, da una commissione d'arbitrato costituita da un numero paritetico di rappresentanti dell'Associazione degli editori e dell'Associazione dei giornalisti.

XIV STATUTI REDAZIONALI

Articolo 53

Ogni organo d'informazione dell'Ente ha il proprio Statuto redazionale con il quale si definiscono, ai sensi delle disposizioni della Legge sui media e del codice dei giornalisti, i rapporti fra i giornalisti e il caporedattore, nonché fra questi e il Direttore ovvero il Consiglio d'amministrazione.

Nello Statuto redazionale si definiscono in particolare le modalità di partecipazione dei giornalisti nell'iter per la nomina e l'esonero dei capiredattori, nonché le libertà di lavoro e le responsabilità dei giornalisti.

Articolo 54

Gli Statuti redazionali dei singoli organi d'informazione dell'Ente vengono emanati, in base alle proposte dei giornalisti e delle redazioni degli stessi organi d'informazione, dal Consiglio d'amministrazione e dal Comitato di redazione dell'organo d'informazione quale rappresentante dei giornalisti.

XV PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELL'ENTE

Articolo 55

L'operato dell'Ente è pubblico.

L'Ente ha il dovere di informare tempestivamente, completamente e in maniera veritiera l'opinione pubblica sulla propria attività.

L'Ente informa l'opinione pubblica con informazioni regolari o specifiche che vengono trasmesse dalle sue pubblicazioni, con risposte scritte ai quesiti posti e con la stesura di relazioni sulla sua gestione che vengono date alle associazioni interessate, a gruppi di cittadini e a singoli.

L'Ente ha l'obbligo di permettere agli interessati la visione degli atti relativi alla gestione. Tale visione, così come altre informazioni, saranno negate nei casi in cui si tratti di documentazione e informazione coperte dal segreto d'ufficio stabilito in conformità alla legge, al presente Statuto o alle altre decisioni prese dagli organi competenti.

XVI. ATTI GENERALI

Articolo 56

Nell'Ente vengono emanati i seguenti Atti generali:

1. Statuto
2. Statuti redazionali dei singoli organi d'informazione
3. Regolamenti
4. Regolamenti di procedura
5. Decisioni
6. altri Atti generali che vengono emanati in base alle disposizioni di legge.

Lo Statuto viene emanato dal Consiglio d'amministrazione con la maggioranza assoluta del numero complessivo dei membri dopo aver ottenuto il parere dei Comitati di redazione dei singoli organi d'informazione. Lo Statuto può entrare in vigore solo dopo aver ottenuto l'assenso del Fondatore.

Gli altri Atti generali vengano emanati dal Consiglio d'amministrazione ad eccezione dei casi in cui la Legge o lo Statuto non prescrivono che vengano emanati dal Direttore o dal Consiglio di esperti.

Articolo 57

Le modifiche e le integrazioni agli Atti generali vengono emanate seguendo lo stesso procedimento applicato per gli stessi Atti generali.

Gli Atti generali dell'Ente entrano in vigore a 8 giorni dall'approvazione degli stessi. Tale periodo viene computato a partire dal giorno di esposizione degli Atti sull'albo murale dell'Ente, oppure, nei casi prescritti dalla legge e dal presente Statuto, a partire dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale oppure in un altro organo d'informazione.

Lo Statuto entra in vigore, dopo avere ottenuto l'assenso del Fondatore, 8 giorni dal giorno di esposizione sull'albo murale dell'Ente oppure di pubblicazione in uno degli organi d'informazione dell'Ente.

Gli Atti generali non possono avere effetto retroattivo.

XVII IL SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 58

Si ritengono coperti da segreto d'ufficio i documenti e i dati la cui comunicazione o concessione in visione a persone non autorizzate sarebbero in contrasto con la gestione dell'Ente oppure potrebbero nuocere al suo prestigio negli affari, ovvero all'interesse e al prestigio dei dipendenti.

Articolo 59

Si ritengono coperti da segreto d'ufficio:

1. i documenti che il Consiglio d'amministrazione dichiara coperti da segreto d'ufficio
2. i dati che l'organo competente comunica all'Ente quali confidenziali
3. le misure e le modalità di azione da applicare nel caso di circostanze di emergenza
4. i documenti riferiti alla difesa
5. il piano di sicurezza tecnico - materiale degli impianti e dei beni dell'Ente
6. gli altri documenti e dati la cui comunicazione a persone non autorizzate sarebbe contraria agli interessi dell'Ente, del Fondatore, nonché degli organi statali e non infrangono il diritto dell'opinione pubblica all'informazione.

I documenti e i dati ritenuti coperti da segreto d'ufficio possono essere comunicati a terzi dal Consiglio d'amministrazione o, dietro sua autorizzazione, dal Direttore.

La violazione dell'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio rappresenta una violazione del contratto di lavoro.

Il Direttore è direttamente responsabile della tutela del segreto d'ufficio.

XVIII I DIPENDENTI DELL'ENTE

Articolo 60

I diritti e i doveri dei dipendenti dell'Ente sono regolati dal Regolamento sul lavoro in conformità alla Legge sul lavoro, ai contratti collettivi e alla Legge sui media.

XIX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 61

Fino all'emanazione di nuovi Atti generali restano in vigore gli Atti attuali, qualora non siano in contrasto con le leggi vigenti e il presente Statuto.

Qualora il singolo Atto generale e qualche sua disposizione non sia in armonia con il presente Statuto verrà applicato direttamente lo Statuto. Nell'arco di 90 giorni l'organo competente dell'Ente armonizzerà quelle disposizioni degli Atti generali che non sono in armonia con le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 62

Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene a decadere lo Statuto dell'Ente del 21.02.2002.

Articolo 63

La traduzione italiana del presente Statuto ha uguale valenza giuridica e viene pubblicata su uno degli organi d'informazione dell'Ente.

Lo Statuto è stato emanato dopo aver ottenuto il parere dei Comitati di redazione degli organi d'informazione dell'Ente.

Il Fondatore ha dato il proprio assenso al presente Statuto con decisione dell'Assemblea dell'Unione Italiana tenutasi a Pola il giorno 9 luglio 2005 in seguito all'approvazione della Delibera Sig.Amm; 013-04/2005-14/03 Numero di protocollo 2170-67-02-05-22

Si certifica che il presente Statuto è stato pubblicato sull'albo murale dell'Ente il giorno 20 luglio 2005 e che è entrato in vigore il 28 luglio 2005.

Il Vicepresidente
del Consiglio di Amministrazione
dell'EDIT

Ezio Giuricin

Il Rappresentante
dei giornalisti
dell'EDIT

Diana Pirjavec Rameša

Il Rappresentante del Fondatore
Il Presidente dell'Assemblea
dell'Unione Italiana

Maurizio Tremul

Per le modifiche all'articolo 16 del 27 aprile 2006

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dell'EDIT

Tatiana Petrazzi
